

Avvertenze: la presente legge, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 37 del 4 settembre 1976, è stata abrogata dall'articolo 2 della legge regionale 9 ottobre 2012, n. 29: "Legge di semplificazione del sistema normativo regionale - Abrogazione di disposizioni legislative e norme urgenti in materia di contenimento della spesa", vedi l'allegato A - n. 454 della medesima legge.

Legge Regionale 1 settembre 1976, n. 18.

«Rifinanziamento delle leggi regionali 26 maggio 1975, n. 40, 26 maggio 1975, n. 41 e 5 giugno 1975, n. 59»

Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Commissario del Governo
ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta Regionale
Promulga

la seguente legge:

Articolo 1

Per il rifinanziamento dei contributi previsti dai Titoli III e IV della legge regionale 26 maggio 1975, n. 40, è autorizzata, a carico del Bilancio 1976, la spesa di lire 4.000 milioni, così distinta:

- a) per la concessione di contributi per la perequazione del trattamento economico e normativo del personale addetto alle autolinee in concessione (Titolo III legge regionale 1975, n. 40) lire 2.600 milioni;
- b) per la concessione di contributi di esercizio alle autolinee (Titolo IV legge regionale 1975, n. 40) lire 1.400 milioni.

Articolo 2

Il contributo di cui al quarto comma dell'art. 17 della legge regionale 26 maggio 1975, n. 40, è corrisposto, dal 1° gennaio 1976, fino al limite massimo di 183 lire per autobus chilometro. Per le aziende che impiegano oltre 25 dipendenti per l'esercizio degli autoservizi di linea o comunque che non godono degli sgravi previdenziali di cui alla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni, il contributo stesso è corrisposto, a decorrere dal 1° gennaio 1976, fino al limite massimo di Lire 190 per autobus chilometro.

Il Consiglio regionale, entro il 30 giugno di ciascun anno, approva, su proposta della Giunta regionale, i criteri di assegnazione del contributo di cui al precedente comma, con riferimento allo stanziamento di Bilancio.

Articolo 3

Al terzo comma dell'art. 18 della legge regionale 26 maggio 1975, n. 40, dopo le parole «della Regione o dello Stato» sono aggiunte le seguenti parole: «allo stesso titolo».

Articolo 4

Per il rifinanziamento della incentivazione alla costituzione di consorzi tra Comuni e Province, di cui ai Titoli I e II della legge regionale 26 maggio 1975, n. 40, è autorizzata, per l'esercizio 1976, la spesa di Lire 4.000 milioni, salvo il rifinanziamento per gli anni successivi con apposito provvedimento legislativo.

Giunta Regionale della Campania

Articolo 5

Per il rifinanziamento delle finalità previste dalla legge regionale 26 maggio 1975, n. 41, concernente:

«Istituzione dell'Ente regionale di Trasporti in Campania» è autorizzata, per l'anno 1976, la spesa di Lire 4.000 milioni.

Articolo 6

Per il rifinanziamento delle finalità previste dalla legge regionale 5 giugno 1975, n. 59, concernente:

«Programma straordinario di investimenti in materiale rotabile per le autolinee urbane ed extraurbane di interesse regionale. Contributi a Consorzi tra Comuni e Province, agli Enti locali, alle Aziende pubbliche o a partecipazione pubblica ed alle imprese private» è autorizzata per ciascuno degli anni 1976, 1977 e 1978 la spesa annua di Lire 5.000 milioni.

Articolo 7

All'onere di Lire 4.000 milioni, derivante dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge, si provvede:

- per l'esercizio finanziario 1976, con i capitoli 1084 e 1085 del relativo stato di previsione della Spesa, iscritti per memoria, previamente dotati dell'occorrente importo di L. 2.600 milioni e L. 1.400 milioni rispettivamente, da prelevarsi, quanto a Lire 3.600 milioni, dal Capitolo 2119 «Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso», che, per effetto, si riduce di pari ammontare, e per la residuale somma di Lire 400 milioni, con riduzione di pari importo del Capitolo 1080 del medesimo stato di previsione;
 - per gli anni successivi, con gli stanziamenti dello stesso stato di previsione.
-

Articolo 8

All'onere di cui al precedente articolo 4, in Lire 4.000 milioni, si provvede con il Capitolo 2924 dello stato di previsione della Spesa per l'anno finanziario 1976, iscritto per memoria, mediante contrazione di mutuo passivo.

All'onere di cui al precedente articolo 5, in Lire 4.000 milioni, si provvede, per Lire 1.500 milioni, con il Capitolo 2921 dello stato di previsione della Spesa per l'anno finanziario 1976, iscritto per memoria, previamente dotato con prelevamento dell'occorrente importo dal Capitolo 3633 «Fondo occorrente per far fronte a spese in conto capitale derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso» che, per l'effetto, si riduce di pari ammontare, e, quanto alla residuale somma di Lire 2.500 milioni, mediante contrazione di mutuo passivo.

All'onere di cui al precedente articolo 6 in complessive Lire 15.000 milioni, si provvede, parimenti, mediante la contrazione di mutui passivi di eguale ammontare, ripartiti in ragione di Lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1976 al 1978. La quota per l'esercizio finanziario 1976 farà carico al Capitolo 2923 - iscritto per memoria - nel relativo stato di previsione della Spesa e quella degli anni successivi al corrispondente stanziamento del medesimo stato di previsione.

La Giunta regionale è, agli effetti di cui sopra, autorizzata ad assumere mutui passivi con proprie deliberazioni sino all'occorrenza del capitale netto necessario e, comunque, non superiore a Lire 11.500 milioni, 5.000 milioni e 5.000 milioni rispettivamente per gli anni 1976, 1977 e 1978.

I mutui dovranno essere assunti alle migliori condizioni del mercato finanziario, con ammortamento a rate costanti semestrali posticipate, comprensive di quota capitale e quota interesse al tasso massimo del 15 per cento, per una durata non superiore ad anni 25 a decorrere dall'esercizio finanziario 1977.

Copia delle deliberazioni di assunzione dei singoli mutui dovrà essere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale per la presa d'atto del Consiglio stesso.

Agli oneri annuali di ammortamento dei mutui, valutati in Lire 154,8 milioni per ogni 1.000 milioni di prestito contratto, si fa fronte con altrettanta quota del maggior gettito che si prevede spetti alla Regione dall'anno 1977 sul «Fondo comune» di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Nello stato di previsione della Spesa dei bilanci regionali saranno iscritti, a partire dall'esercizio 1977, appositi capitoli relativi al pagamento degli interessi passivi e delle quote capitale per il rimborso dei

Giunta Regionale della Campania

mutui di cui al primo e secondo comma, con stanziamenti annui pari, in complesso, alle rate di ammortamento scadenti in ciascun anno finanziario.

Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, è autorizzato ad apportare al Bilancio le necessarie variazioni.

Articolo 9

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 127, 2° comma, della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 1 settembre 1976

Russo

Testo Abrogato